



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di GROSSETO)

**Regolamento per la disciplina
del canone unico patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 21 Gennaio 2021
Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 30 Aprile 2021
Modificato con delibera di C.C. n.21 del 22 Marzo 2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7- Anticipata rimozione.....	6
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 11– Presupposto del canone.....	7
Articolo 12 - Soggetto passivo	7
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 16 – Dichiarazione.....	8
Articolo 17- Pagamento del canone	8
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 19 - Accertamento	9
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari	10
Articolo 22 – Riduzioni.....	10
Articolo 23 - Esenzioni	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	11
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.....	12
Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 28- Diritto sulle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo	12
Articolo 30- Riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 31 - Esenzione dal diritto.....	13
Articolo 32- Pagamento del diritto	13
Articolo 33- Norme di rinvio	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	13
Articolo 34– Disposizioni generali.....	13
Articolo 35- Funzionario Responsabile	14
Articolo 36- Tipologie di occupazioni.....	14
Articolo 37- Occupazioni abusive	14
Articolo 38- Domanda di occupazione.....	14
Articolo 39 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	15
Articolo 40 – Istruttoria	15
Articolo 41 – Conclusione del procedimento	15
Articolo 42 – Rilascio della concessione.....	16
Articolo 43 – Contenuto provvedimento di concessione	16
Articolo 44 - Obblighi del concessionario	17
Articolo 45 - Durata dell'occupazione	17
Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	18

Articolo 48 – Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione	18
Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	19
Articolo 50 – Anagrafe delle concessioni	19
Articolo 51 – Occupazioni d’urgenza	19
Articolo 52 – Concessioni.....	19
Articolo 53 – Criteri di priorità di concessione in caso di più richieste	20
Articolo 54 – Opere edili	21
Articolo 55 – Fioriere	22
Articolo 56 – Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.....	22
Articolo 57 – Subingressi	22
Articolo 58 – Assenze.....	22
Articolo 59 – Divieto di sub concessione	23
Articolo 60 – Revoca della concessione	23
Articolo 61 – Cauzioni	23
Articolo 62 – Sanzioni	23
Articolo 63 – Rimozioni dei materiali relativi ad occupazioni abusive	23
Articolo 64 – Aree pedonali e zone a traffico limitato	23
Articolo 65 – Strutture mobili stagionali.....	24
Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Articolo 67 – Classificazione delle strade.....	25
Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Articolo 69 - Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 70 - Passi carrabili.....	26
Articolo 71 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	27
Articolo 72 – Cavi e condutture	27
Articolo 73 - Soggetto passivo	28
Articolo 74 - Riduzioni.....	28
Articolo 75 - Esenzioni	28
Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	29
Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 79 - Rimborsi	30
Articolo 80 - Sanzioni	30
Articolo 81 - Attività di recupero	30
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	31
Articolo 82 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 83 - Funzionario Responsabile	31
Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	31
Articolo 85 - Classificazione delle strade	31
Articolo 86 – Tipologie di occupazioni e criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 87 – Utilizzo aree mercatali.....	32
Articolo 88 - Occupazioni abusive.....	32
Articolo 89 - Soggetto passivo	33
Articolo 90 - Esenzioni	33
Articolo 91 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	33
Articolo 92 - Accertamento e riscossione coattiva	33
Articolo 93 - Rimborsi	33
Articolo 94 - Sanzioni	33
Articolo 95 - Attività di recupero	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, per quanto disposto dall'art. 1, comma 821 lett. c) legge 160 del 2019 possono essere disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 140, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 90.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) =mq 14 pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) = mq 112 pari al 80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;= mq 14 pari al 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) una autocertificazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

La copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) dell'ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 8. I termini per l'espletamento dei suddetti procedimenti è stabilito in sessanta giorni.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi pubblicitari realizzati per fini istituzionali del Comune nonché quelli realizzati per eventi ed attività ritenute di interesse pubblico e patrociniate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici su piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione delle manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la

posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Articolo 7- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità

dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal codice dell'Amministrazione Digitale.
2. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in 2 rate dello stesso importo, entro il 31 maggio e 31 ottobre dello stesso anno.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi pari la tasso legale.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari la tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato

in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23 - Esenzioni

2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni

- dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castiglione della Pescaia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione,

il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

1. L'utente deve commissionare l'affissione presentando un'istanza, non prima di trenta giorni dall'inizio della richiesta di decorrenza dell'affissione, nella quale sono indicati i dati identificati del richiedente, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la data di decorrenza e il periodo di affissione richiesto, nonché specificato l'esatto contenuto del manifesto o allegata la relativa bozza.
2. Per garantire la fruizione del servizio delle pubbliche affissioni ad un numero più ampio possibile di utenti, l'ufficio competente, sulla base delle istanze di affissioni pervenute in ordine cronologico di arrivo (data e ora), verifica se per il medesimo manifesto sia stata richiesta l'affissione più volte da parte dello stesso o di altri soggetti. Nel caso risultino più richieste aventi lo stesso oggetto, quelle ulteriori sono accolte, tutto o in parte, a condizione che risultino soddisfatte le istanze presentate per lo stesso periodo di affissione, relative ad altri manifesti aventi oggetto diverso.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100 per cento del canone, con un minimo di € 50,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto

dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30- Riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castiglione della Pescaia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Articolo 32- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla consegna dei manifesti presso l'Ufficio Tributi o utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi,

verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali, **regionali** o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni, costituenti titolo per l'occupazione, è attivato su istanza di parte, ed è disciplinato dalle norme statali concernenti il procedimento amministrativo nonché da quelle del Codice della Strada (D.Lgs. 288/1992 e smi) e relativo regolamento di attuazione.
2. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di occupazione richiesta al fine di poter consentire in tempo utile lo svolgimento

dell'istruttoria e dovrà contenere:

- I. I dati anagrafici e fiscali del richiedente;
 - II. L'ubicazione dell'area oggetto di occupazione, con dettagliata la superficie e il perimetro, indicati in metri lineari;
 - III. Le finalità cui è preordinata la occupazione;
 - IV. La durata della occupazione
3. Ad ogni domanda dovrà essere altresì allegato:
- a) un elaborato planimetrico in scala non superiore ad 1:400, in triplice copia, dal quale si possa evincere con chiarezza l'entità, la conformazione e l'ubicazione della occupazione richiesta;
 - b) il nulla osta dell'Ente proprietario della strada ove è richiesta l'occupazione se diverso dal Comune;
 - c) copia dell'autorizzazione edilizia rilasciata dall'ufficio urbanistica
 - d) copia della ricevuta di versamento del deposito a titolo cauzionale per attraversamenti che interessino o possano arrecare danno alla proprietà pubblica (solo per occupazioni temporanee per la esecuzione di opere edili).
4. Con provvedimento del Responsabile del Settore potrà essere approvato un fac-simile di domanda per la autorizzazione e/o la concessione, nonché indicati ulteriori dati o allegazioni necessarie alla istruttoria del procedimento.

Articolo 39 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 40 – Istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 38, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente, per via telematica, agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile, sempre per via telematica, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Articolo 41 – Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, laddove riscontri motivi ostativi all'accoglimento della domanda, rimette gli atti al responsabile del Settore titolato al rilascio della concessione per l'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990.
2. Laddove la istruttoria venga conclusa favorevolmente, il responsabile del procedimento acquisisce dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione e sottopone gli atti per l'emissione del relativo provvedimento di conclusione del procedimento

Articolo 42 – Rilascio della concessione

1. Gli atti di autorizzazione e degli atti di concessione sono rilasciati dai Responsabili dei settori competenti.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore previa costituzione del deposito cauzionale ove richiesto nonché l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla legge sul bollo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resterà vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e sarà restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 43 – Contenuto provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - I. I dati del concessionario;
 - II. La ubicazione del suolo o dello spazio pubblico oggetto di occupazione e la sua misura espressa in metri lineari per il perimetro e quadrati per la superficie;
 - III. La durata dell'occupazione;
 - IV. l'uso specifico cui la stessa è preordinata;
 - V. le prescrizioni e gli obblighi del concessionario.
2. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari di autorizzazione per pubblici esercizi potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione dei seguenti arredi e strutture:
 - I. Tavoli, sedie, casse acustiche, postazioni musicali, lastre lamellari atte al livellamento dei tavoli;
 - II. Fioriere, Ringhiere e Paraventi con altezza max 1.50;
 - III. Ombrelloni;
 - IV. Gazebo in conformità con le norme previste nel Regolamento Urbanistico;
 - V. Banchi frigo per esposizione e somministrazione di alimenti;
 - VI. Espositori per merce a servizio dell'attività, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente;
 - VII. Espositori indicanti la qualità e gli ingredienti della merce oggetto delle attività commerciali;
 - VIII. Menù con i relativi prezzi, collocato su leggio apposto all'interno dell'area in concessione e in prossimità dell'ingresso dei clienti, il cui piano di lettura abbia dimensioni massime di mt. 0,60 x mt. 0,40;
 - IX. Strutture mobili stagionali (come disciplinato dall'art. 65 del presente regolamento);
 - X. Impianti elettrici utilizzati per l'illuminazione delle strutture autorizzate in concessione, previa presentazione di idonea certificazione redatta da tecnico abilitato che asseveri la regolarità dell'impianto medesimo;
 - XI. Panchine e/o simili.
3. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari di autorizzazione per esercizi di vicinato potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione dei seguenti arredi e strutture:
 - I. Espositori per merce a servizio delle attività commerciali, compreso manichini, stender per abbigliamento ecc. nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente;
 - II. Espositori indicanti la qualità e gli ingredienti della merce oggetto delle attività commerciali;
 - III. Locandine per edicole;
 - IV. Fioriere;
 - V. Panchine e/o simili.
4. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari di esercizi di vicinato del settore alimentare potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione dei seguenti arredi e strutture:
 - I. Punti di appoggio;
 - II. Fioriere ;

III.Sgabelli e/o simili;

IV.Espositori per la merce.

E' espressamente esclusa la possibilità di installare tavoli e sedie.

4 bis. Le attrezzature e gli arredi previsti ai commi 2,3,4 dovranno avere le seguenti caratteristiche : ogni struttura, sia mobile che non, dovrà essere di legno o ferro, ovvero di materiale plastico tinto in colori terrosi, senza aggiunta di scritte pubblicitarie;

5. Nel caso in cui il concessionario eserciti più di una attività (es. pubblico esercizio e esercizio di vicinato, oppure esercizio di vicinato con vendita di prodotti alimentari e non alimentari), sarà considerata, al fine della concessione della occupazione del suolo pubblico, la attività prevalente.
6. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari delle edicole potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione delle sole locandine espositive per quotidiani e di accessori atti all'abbattimento delle barriere architettoniche.
7. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell' occupazione.
8. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9. Le nuove concessioni di suolo pubblico rilasciate ad Agenzie Immobiliari consentono esclusivamente l'installazione di espositori con una profondità massima dal muro di pertinenza di ml. 0.50.
10. E' consentita l'installazione di tende solari nel rispetto delle procedure e norme previste nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio Comunale.
11. E' consentita l'installazione di nuove bacheche nel rispetto delle normative edilizie e del Codice della Strada e con una profondità massima di mt. 0.30 dal muro di pertinenza e l'installazione di nuovi distributori automatici con una profondità massima di mt. 1.00 dal muro di pertinenza.
12. E' ammesso il rilascio di concessione per suolo pubblico ai fini della installazione a carattere permanente di dispositivi (scale, scalini ecc.) per favorire ingresso ai fabbricati ed ovviare al disagio causato dal dislivello tra il piano stradale e la soglia della porta. Il tutto nei limiti del presente regolamento, nel rispetto delle Norme del Codice della Strada (D.lgs 30.04.1992 n. 285) e del Regolamento Edilizio Comunale, a condizione che gli stessi siano in legno o materiale assimilato e di facile rimozione.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29 senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione

o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 46, comma 1, relativa al divieto di sub concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta il diritto alla restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
4. Qualora, previa contestazione delle relative violazioni inerenti l'occupazione abusiva, venga accertata la permanenza delle strutture oggetto di tale occupazione, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione, il Sindaco dispone con proprio provvedimento la rimozione dei materiali ai sensi dell'art. 63 del presente regolamento.

Articolo 48 – Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e dello spazio pubblico concesso o uso diverso per il quale è stata rilasciata la concessione o relativo provvedimento di integrazione e/o variazione, comporta l'immediato avvio della procedura di cui all'art. 63 del presente regolamento.
4. In caso di reiterazione delle violazioni della medesima disposizione e di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta presentano la stessa omogeneità, si procede – ferma restando la procedura di cui all'art. 63 per la occupazione di spazi senza titolo - alla revoca obbligatoria dell'atto di concessione per 30 giorni consecutivi con obbligo della rimozione totale di qualsiasi struttura oggetto dell'occupazione. In caso di inottemperanza di quanto previsto dal presente comma entro il termine indicato nel provvedimento di revoca, si provvede ai sensi dell'art. 63 del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si ha reiterazione quando nei tre anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette tre volte violazioni della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo.
6. All'atto della eventuale cessazione dell'attività, ovvero cessazione di azienda o cessione di ramo di azienda, ovvero mutamento della compagine sociale maggioritaria o del legale rappresentante, il subentrante, in qualità di nuovo titolare dell'attività, dovrà presentare nuova istanza di concessione.

Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 50 – Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le eventuali variazioni.

Articolo 51 – Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione, previo parere di tecnico abilitato, e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 63 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 52 – Concessioni

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico, sia essa temporanea che permanente, è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, e in particolare del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992 n. 285. Ai fini del presente regolamento, la concessione temporanea non si intende come nuova concessione, se la richiesta è avanzata dallo stesso concessionario degli anni precedenti, anche in presenza di alcune modifiche per l'adeguamento;
2. La concessione di suolo pubblico può riguardare solo quello prospiciente il lato esterno dei locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è preordinata la occupazione, intendendosi per tale la proiezione dei muri interni delimitanti l'attività sul solo lato di pertinenza.
3. La superficie massima concedibile di suolo pubblico per i pubblici esercizi non può superare il **60%** della superficie interna dei locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è preordinata la occupazione, dedicati in via esclusiva alla somministrazione, e comunque non può superare i mq. 75,00.
4. **La dimensione massima concedibile di suolo pubblico per le aziende che svolgono attività di somministrazione non assistita è di ml. 2,50 di profondità dal muro di pertinenza ove ubicati all'interno di Z.T.L. e di ml. 2,00 ove ubicati all'esterno, purché in conformità con le regole imposte dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e succ. modifiche;**
5. La dimensione **massima concedibile** di suolo pubblico per gli **esercizi di vicinato** è di **ml. 2,50** di profondità dal muro di pertinenza ove ubicati **all'interno di Z.T.L.** e di ml. 1,00 ove ubicati all'esterno **(sempre in conformità con il Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285)**. Qualora un esercizio di vicinato all'interno della Z.T.L. confini con un suolo pubblico di un Pubblico Esercizio, al fine di evitare un grave pregiudizio per la visibilità dell'ingresso dello stesso sopra citato esercizio di vicinato, potrà essere concessa solo da quel lato una profondità max di mt. 2.50 dal muro di pertinenza, comunque non potrà superare in alcun modo la profondità del suolo pubblico che ha in concessione il Pubblico esercizio adiacente e inoltre dovrà essere lasciata libera, quindi priva da ogni arredo, l'entrata dell'esercizio di vicinato.
6. Il rilascio di nuove concessioni non può comportare la soppressione **di stalli di sosta (autoveicoli , motocicli) come specificatamente individuati da segnaletica stradale.**
7. E' vietato il rilascio di concessioni sul fronte stradale opposto rispetto a quello in cui si

trovano i locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è preordinata la occupazione, con l'eccezione di Via Palestro, Piazza Moni e via Camaiori, a condizione che non vi siano esercizi sul fronte opposto e comunque potrà essere scelto solo un fronte (o il lato prospiciente l'attività o il fronte opposto). Sono escluse da tale divieto le aree pubbliche nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia.

8. E' vietato il rilascio di concessioni di suolo pubblico nelle seguenti vie, ad eccezione delle tende solari: Via Ansedonia, Via Ponte Giorgini, Piazza Ponte Giorgini (eccetto le concessioni di suolo pubblico richieste da partiti e movimenti politici, da associazioni senza scopo di lucro e da associazioni aventi come scopo la promozione del territorio comunale e comunque non superiore a tre giorni), Via Ximenes, Via San Benedetto Po, Via Fratelli Cervi, Via IV Novembre (esternamente alla Z.T.L.), Via Vespucci, Via Pascoli, Via Colombo, Corso della Libertà (esternamente alla Z.T.L.), piazza Orsini, Via del Mare, Via Veneto, Via Marconi, Viale Kennedy, nonché Via Mazzini, Via Matteotti e tutte le intersezioni che collegano dette vie alla Via Veneto, piazza ex Orto del Lilli,
9. Nelle vie esterne alla Z.T.L. ove è consentito il rilascio del suolo pubblico, la profondità non potrà superare quella dei posti auto adiacenti il marciapiede fronte stante i locali dove è esercitata l'attività cui è preordinata la concessione, comunque non superiore a ml. 3,00 e il marciapiede dovrà essere comunque lasciato libero. **Nella sola Piazza Gramsci è consentito il rilascio del suolo pubblico sul marciapiede nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 20 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;**
10. In Piazza Garibaldi l'occupazione permanente di suolo pubblico è riservata ai soli pubblici esercizi.
11. In piazza Garibaldi, in via Camajori e in via IV Novembre all'interno della Z.T.L. non è consentita la installazione delle strutture di cui all'art. 43, comma 2, punto IV (gazebo).
12. Per le attività commerciali ubicate all'interno del borgo medievale, delimitato dalle porte di accesso di Via Montebello, Piazzale Caduti in Guerra e dall'accesso pedonale di Via Italo Calvino, è possibile derogare alle precedenti previsioni, individuando un'area che disti al massimo quindici metri dall'ingresso dell'esercizio e per un'occupazione massima di ventimetri quadri. La distanza di quindici metri deve intendersi come percorso più breve dalla luce della porta d'ingresso dell'attività. La deroga è ammessa per le attività alle quali, in base ai criteri generali dettati nei commi precedenti, non è possibile concedere suolo pubblico o, comunque, non è concedibile almeno un metro di profondità, a causa della conformazione della strada e, inoltre, non è stata rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico avente il medesimo oggetto.
13. Ai pubblici esercizi, i cui locali all'interno dei quali è esercitata l'attività al cui servizio è preordinata la occupazione, abbiano accesso sul fronte strada su due o più lati, potrà essere concesso il suolo pubblico per un massimo di due lati solo se contigui e ciascuno servito da un accesso diretto, sarà altresì possibile concedere il suolo pubblico sul terzo lato per una profondità massima di ml 1,5 (e comunque per un totale di suolo pubblico non superiore a 75 mtq totali), sempre se il lato in questione presenta le caratteristiche di contiguità e accesso diretto su strada;
14. Non è prevista la concessione di suolo pubblico ad una distanza inferiore di mt. 1 da panchine pubbliche o altri monumenti di interesse pubblico al fine di garantire il libero utilizzo alla cittadinanza.

Articolo 53 – Criteri di priorità di concessione in caso di più richieste

1. Oltre a quanto previsto all'art. 52, nel caso di più richieste di concessione di suolo pubblico sia temporaneo che permanente, presentate nei termini previsti dal presente regolamento, si adottano i seguenti criteri di priorità:
 - a) Tra richieste di suolo pubblico temporaneo o permanente, è prioritaria la concessione di suolo pubblico permanente;
 - b) Nel caso di più richieste di concessioni permanenti, la priorità è a favore dell'esercizio che svolge l'attività da più tempo;
 - c) Nel caso di più richieste di suolo pubblico è prioritaria la concessione a favore delle attività che hanno un servizio (pubblici esercizi);
 - d) Nel caso di più richieste presentate da esercenti di pubblici esercizi è prioritaria la

concessione di suolo pubblico che insiste davanti all'apertura dell'attività (accesso nel pubblico locale);

- e) La pre-esistenza di concessioni sul fronte opposto a quello della nuova richiesta inibiscono il rilascio di nuove concessioni prospicienti laddove venga meno la franchigia per il traffico veicolare o pedonale.

Articolo 54 – Opere edili

1. L'occupazione temporanea per l'esecuzione di opere edili potrà essere concessa sempreché rimanga libero uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni (mt. 1.00 – art. 21 comma 3° D. lgv 30 aprile 1992 n. 285).
2. L'interessato che intende richiedere la concessione di suolo pubblico deve inoltrare domanda al Sindaco, nonché in tutte quelle altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che si possono verificare in qualsiasi periodo dell'anno, previa relazione di un tecnico abilitato. Resta inteso che non può occupare fino a che non ha ritirato la concessione presso l'ufficio tributi del comune. E' consentito il rilascio di concessione anche a cavallo dell'anno.
3. Il concessionario deve osservare scrupolosamente le prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.
4. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante i segnali di pericolo e di indicazione. Tali segnali hanno colore di fondo giallo.
5. I segnali permanenti devono essere rimossi, a cura della ditta esecutrice dei lavori edili, se sono in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere rimossi e, se il caso devono essere ripristinati i segnali permanenti.
6. Per quanto non menzionato nel presente articolo, si rimanda alla lettura dell'art. 21 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 e agli Artt. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
7. In casi particolari potrà essere concessa l'occupazione per l'intera larghezza del marciapiede. In questo caso il concessionario dovrà costruire a sua cura e spese, prima dell'inizio della fruizione della concessione, una passerella pedonale secondo le precise disposizioni e prescrizioni che caso per caso, saranno dettate dal comando di Polizia Municipale o dall'ufficio Tecnico Comunale.
8. La erezione di ponteggiatura sui marciapiedi, qualora lo spazio sottostante rimanga libero dai materiali, dovrà eseguirsi in modo che sotto gli stessi sia possibile la circolazione dei pedoni senza pericolo e senza disturbo. A tal fine dovrà essere posizionato un idoneo riparo sigillato che impedisca la caduta della polvere e dei detriti. L'altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 2.20 dal piano di calpestio del marciapiede e dovrà avere una larghezza di almeno un metro. Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
9. Le ponteggiature che si affacciano su strada e con altezza superiore a 3 mt. dovranno avere il piano di calpestio in solido intavolato inclinato verso il fabbricato per non arrecare danno alla viabilità. L'intera ponteggiatura dovrà essere avvolta da tali antipolvere fino a terra.
10. Non è consentito in alcun modo l'uso del suolo pubblico per operazioni di impasto di malte cementizie o simili a diretto contatto con la pavimentazione stradale.
11. Il deposito di materiali sciolti (sabbia, ghiaia ecc.) dovrà essere effettuato in modo che non venga sparso e che in caso di pioggia o altri eventi atmosferici lo stesso non si depositi sulla sede stradale circostante e nelle griglie della pubblica fognatura. Terminati i lavori edili la ditta esecutrice dovrà richiedere sopralluogo da parte del Comando della Polizia Municipale per verificare che lo stato dei luoghi non sia danneggiato o alterato.
12. Non saranno consentite occupazioni con materiali edili dal 01.07 al 31.08 di ogni anno salvo i seguenti casi:
 - a) Occupazione indispensabile per l'esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti al fine di eliminare una sopravvenuta situazione di pericolo per la staticità di fabbricati o per le

persone stesse, previa relativa relazione di un tecnico abilitato attestante l'effettiva pericolosità di cui sopra;

- b) Occupazioni indispensabili per l'esecuzione di lavori che per la loro particolare natura non possono effettuarsi o proseguirsi se non in quel periodo previo parere dell'Ufficio Tecnico Com.le;
 - c) Occupazioni relative a vicoli o strade a scarso traffico veicolare e pedonale, previo parere del Comando di P.M.
13. Nelle Zone a Traffico Limitato del Capoluogo e della frazione di Punta Ala non saranno consentite, fatta eccezione per i casi di cui ai sopra citati ai punti a) b) e c), le occupazioni di suolo pubblico con materiali edili e dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno.

Articolo 55 – Fioriere

1. Nelle zone del centro abitato, ove l'area destinata al transito dei pedoni sia individuata da segnaletica orizzontale costituita da striscia longitudinale e quindi in assenza di marciapiede rialzato, a tutela dell'incolumità dei pedoni potrà essere consentito il posizionamento di fioriere di forma rettangolare o circolare.
2. Le fioriere dovranno essere posizionate nel senso dell'asse della strada e comunque al limite dello spazio destinato ai pedoni o comunque posizionate su cordoli, muretti o sporgenze delle pareti in modo tale da non sottrarre suolo al pubblico uso e sempre nel rispetto delle distanze imposte dalla legge (art. 20 D.lvo 285/92).
3. Le concessioni di suolo pubblico con fioriere, se richiesta, possono essere rilasciate nell'arco dell'intero anno solare (concessione permanente), nel rispetto dell'art. 20 del C.d.S..

Articolo 56 – Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante

1. Il presente articolo disciplina la concessione delle occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi giochi non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dello spettacolo di strada, come definiti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero dei Beni Culturali, di cui all'articolo 4 della legge 337 del 18 marzo 1968.
2. I padiglioni dolciari, con attrezzatura mobile, frequentatori tradizionali dei Luna Park fanno parte integrante di esso e rientrano nelle norme del suddetto regolamento degli impianti e l'esercizio delle singole attività attrazionistiche.
3. Le aree disponibili sono individuate con delibera della Giunta Comunale. Le modalità per la presentazione delle domande e l'esercizio delle attività sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il numero di carriaggi per ogni attrazione non dovrà superare n. 1 (una) roulotte necessaria al nucleo familiare dell'intestatario della concessione e n. 1 (uno) autocarro necessario per il trasporto dell'attrazione autorizzata. Necessità particolari, relativamente al numero di mezzi necessari (autocarri) al trasporto delle attrazioni autorizzate, possono essere valutate ed autorizzati in deroga a quanto sopra disposto, dal Responsabile del servizio del Corpo di Polizia Municipale sentita l'Amministrazione Comunale. Per gli spettacoli circensi, i carriaggi e le roulotte devono rientrare all'interno dell'area disponibile per tale tipo di spettacolo.

Articolo 57 – Subingressi

1. Sarà riconosciuta la presenza a colui che acquista un'attrazione il cui precedente titolare ha frequentato il parco da almeno cinque anni e intende cessare l'attività.

Articolo 58 – Assenze

1. Il frequentatore abituale del parco divertimenti può chiedere di non frequentare una volta ogni cinque anni, senza perdere la sua anzianità di frequenza precedentemente maturata. Qualora però resti assente per due anni, perderà ogni diritto.

Articolo 59 – Divieto di sub concessione

1. E' vietato nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree.

Articolo 60 – Revoca della concessione

1. E' facoltà del funzionario responsabile revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Qualora la revoca della concessione sia causata al contegno del concessionario, questi perderà la cauzione (di cui al successivo articolo) e sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni 1 (uno).

Articolo 61 – Cauzioni

1. In caso di occupazione ai fini della realizzazione di opere edili, l'ufficio tecnico, sulla base delle tariffe approvate con determinazione del responsabile del settore lavori pubblici tenendo conto delle particolarità delle occupazioni interessanti i corpi stradali, le aree e le strutture pubbliche, determina l'ammontare della cauzione.
2. La cauzione per l'occupazione dello spettacolo viaggiante viene disciplinata dalle norme di cui al Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 62 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dalle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge n. 337 del 18.03.1968 sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante e del regolamento comunale di Polizia Amministrativa approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 63 – Rimozioni dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria Ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine massimo di 5 (cinque) giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

Articolo 64 – Aree pedonali e zone a traffico limitato

1. Nelle eventuali A.P.U. e nelle Z.T.L. individuate ai sensi dell'art. 7 D.lvo 285/92, le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere rilasciate tenendo conto del volume di traffico pedonale ivi esistente nel momento di maggiore afflusso.
2. Nel caso di rilascio di concessioni in Piazza della Repubblica intersezione con via Camaiori fino al civico n. 1 del Corso della Libertà e, dal Corso della Libertà intersezione con Piazza Moni e fino alla fine del Corso della Libertà intersezione con via Colombo, dovrà mantenersi una franchigia per il flusso pedonale di mt. 4.00 complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo per ogni lato mt. 2.00 + mt. 2.00 = mt. 4.00.
3. Al fine di consentire il passaggio pedonale uniforme ed omogeneo nel rilascio delle concessioni per le aree che vanno dal Corso della Libertà n. 1 fino all'intersezione con Piazza Moni, corrispondente al n. 15 del Corso della Libertà, deve essere rispettata una fascia di mt. 3.40 complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo per ogni lato mt. 1.70 + mt. 1.70 = mt. 3.40.
4. La disposizione di cui al precedente comma 2 non verrà applicata nel borgo medioevale purché venga rispettato il Codice della Strada (D.lvo 285/92), ove ci sia possibilità di transito veicolare. Nelle strade nelle quali non ci sia possibilità di transito, neanche per i mezzi di soccorso, il suolo pubblico verrà rilasciato nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada per i passaggi pedonali (mt. 2.00).
5. In tutte le altre strade, a senso unico di marcia, oggetto della ZTL, l'occupazione potrà essere concessa mantenendo una franchigia per il flusso veicolare e pedonale di mt. 3 (tre) complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo mt. 1.50 per ogni lato della sede stradale.
6. **Le concessioni per suolo pubblico all'interno di Z.T.L. temporanee sono consentite, per la sola durata oraria della Z.T.L. con obbligo per il concessionario di sgomberare l'area oggetto entro**

l'orario di cessazione della stessa, eccetto che sulla strada provinciale (anche all'interno del centro abitato).

7. Le apposizioni di strutture mobili (rastrelliere) per parcheggio biciclette, nelle A.P.U. e Z.T.L., è consentita previa autorizzazione degli uffici competenti limitatamente in corrispondenza del fronte di ingresso degli stabilimenti balneari.
8. Nella Z.T.L. dei lungomari di via Roma, Isola Clodia e della Dogana (frazione di Punta Ala), oltre a quanto previsto nel comma precedente, non è previsto il rilascio di concessione di suolo pubblico agli stabilimenti balneari e a qualsiasi altro pubblico esercizio o attività commerciale che abbia in concessione e/o insita in area demaniale (arenili), fatta eccezione per la superficie a servizio delle edicole. Non saranno neppure autorizzare da parte di questa Amministrazione Comunale eventuali richieste per posa in opera di tavoli, sedie, ombrelloni e quant'altro di simile anche in presenza di eventuali concessioni e/o N.O. dell'Ente proprietario della strada.
9. Sulle vie e/o Piazze come Via dei Camion, Via della Collina, Vicolo Storto, Via delle Scuole, Via Palestro, Via Socci, Piazza Moni e Via I. Calvino poiché sono interessate da un limitatissimo volume di traffico pedonale e veicolare autorizzato considerato nel momento di maggiore afflusso, si ritiene possibile rilasciare eventuali occupazioni di suolo pubblico su uno dei due lati (destro e sinistro) lasciando comunque libero uno spazio di almeno mt. 3.00, atto alla viabilità, tutto concentrato sul lato opposto alla occupazione.
- 10. Sulla Via IV Novembre (esclusivamente dall'inizio della ZTL fino all'intersezione con Via Cesare Battisti) e sulla Via della Libertà (esclusivamente dal civico n. 11 al civico n. 27) poiché sul fronte opposto non sussistono attività commerciali di alcun genere (essendovi, in via IV Novembre, sul lato opposto un giardino pubblico con un parco giochi e un edificio pubblico "Biblioteca Comunale", e, nella Via della Libertà, un muro perimetrale che costeggia la piazza pubblica "Orto del Lilli"), è possibile rilasciare eventuali occupazioni di suolo pubblico sul lato delle attività per una profondità massima concedibile di ml. 4.00, lasciando comunque libero uno spazio di almeno 3.00 mt (escludendo, qualora ci fosse, la parte che va dalla canaletta delle acque piovane al muro perimetrale), atto alla viabilità, tutto concentrato sul lato opposto alla occupazione mantenendo una traiettoria omogenea transitabile dai veicoli.**

Articolo 65 – Strutture mobili stagionali

1. Tutte le strutture mobili stagionali da realizzarsi ed apporre sul suolo pubblico concesso dovranno essere preventivamente esaminate ed approvate dagli organi ed uffici competenti per dare un criterio di uniformità.
2. Le richieste di concessione di suolo pubblico con pedane, necessitano della relativa autorizzazione dell'ufficio urbanistica e del settore relativo alla viabilità pedonale e veicolare.
3. Le occupazioni di qualsiasi tipo, anche sopraelevate dalla sede stradale, inserite su cancelli o simili ai lati delle attività commerciali necessitano della relativa concessione di suolo pubblico, rispettando quanto disposto dal più volte citato art. 20 del C.d.S. (D.lvo 285/92).
4. E' consentita l'apposizione di pedane in legno opportunamente trattato per resistere all'esterno, con piano di calpestio antiscivolo e con tutte le precauzioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche dovranno consentire l'accesso ai portatori di handicap.
5. Le pedane in legno potranno avere un altezza massima di cm. 10 fino a far livello con il marciapiede rialzato adiacente; dovranno essere realizzate ad elementi modulari componibili e facilmente rimovibili per non ostacolare il deflusso delle acque piovane, delle acque di lavaggio del manto stradale verso le griglie della pubblica fognatura; non dovranno ostacolare le operazioni di pulitura della strada da parte del servizio di igiene del territorio comunale.
6. Ogni concessionario di suolo pubblico ha l'obbligo di tenere pulito il sottopedana.
7. Al termine della concessione di suolo pubblico è fatto obbligo al concessionario di rimuovere tutte le strutture mobili.
- 8. In ogni caso, le strutture mobili e non, dovranno essere di legno o ferro, ovvero di materiale plastico tinto in colori terrosi, prive di scritte pubblicitarie;**

Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 67 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie secondo il seguente elenco:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I° CATEGORIA

- a) Area delimitata dalla Z.T.L.: sia permanente che temporanee

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II° CATEGORIA

- a) Area delimitata dalla zona classificata come 1° categoria di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994;
- b) Area delimitata dalla zona classificata come II° categoria di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994;

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III° CATEGORIA

- a) Area delimitata dalla zona classificata come III° di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994.

Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 69 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la

parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 70 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 71 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 72 – Cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con successiva presa d'atto da parte della Giunta Municipale in fase di approvazione tariffe con le modalità previste dal presente regolamento. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 marzo di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74 - Riduzioni

1. Il canone, come determinato ai sensi del presente regolamento, è ridotto:
 - a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali e sportive, dietro presentazione di apposita dichiarazione nella quale si attesti che la manifestazione non ha finalità di lucro, del 50%;
 - b) nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc. del 80%;
 - c) per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate con le seguenti riduzioni:
 - sino a 100mq si calcola la superficie in ragione del 50%
 - per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1000 mq si calcola la superficie in ragione del 25%
 - per la parte eccedente i 1000 mq si calcola la superficie in ragione del 10%.
 - d) limitatamente alle sole occupazioni permanenti, laddove la relativa attività venga tenuta aperta al pubblico per almeno 11 mesi continuativi, del 25% ;
 - e) per le occupazioni permanenti, laddove l'attività venga tenuta aperta per 9 mesi continuativi, del 15%;
2. il concessionario che voglia fruire di dette riduzioni dovrà formulare istanza preventiva all'Amministrazione e consegnare, entro 30 giorni dallo scadere della durata dell'anno cui fa riferimento la richiesta di riduzione, la copia dei registri dei corrispettivi ovvero le stampe del registratore di cassa, dalle quali risulti la apertura per il periodo sopra indicato. In difetto della consegna della documentazione di cui sopra, la riduzione si intenderà revocata e il concessionario sarà obbligato a corrispondere la differenza maggiorata del 30%.
3. Laddove l'attività, venga tenuta aperta consecutivamente per un periodo inferiore rispetto a quelli riportati ai punti precedenti, non potrà essere attuata alcuna riduzione al pagamento del canone previsto per la concessa occupazione.

Articolo 75 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data

di accantieramento;

- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
- t) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 76 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 maggio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal codice dell'Amministrazione Digitale.
5. Per importi superiori a € 1.550,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1° in due rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza 31 maggio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Per importi superiori a € 1.550,00 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1°, in due rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza : 1° rata al momento del rilascio del provvedimento; 2° rata entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, nel caso la scadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 ottobre dell'anno di rilascio medesimo.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 79 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi pari al tasso legale.

Articolo 80 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 100 per cento del canone dovuto.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, 21 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 78 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 81 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 82 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018 e s.m.i., il D.P.G.R. 23/R/2020 del 09/04/2020 e del Regolamento di disciplina, organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio sulle aree pubbliche, approvato con C.C. n. 99 del 29/11/2016.

Articolo 83 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 85 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate nelle tre categorie di cui all' art. 67 del presente Regolamento.

Articolo 86 – Tipologie di occupazioni e criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per occupazione permanente si intende l'occupazione da parte di operatori per il commercio su area pubblica nei mercati e posteggi giornalieri annuali, come individuati nel Regolamento di disciplina, organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio sulle aree pubbliche, approvato con C.C. n. 99 del 29/11/2016.
2. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione da parte di:
 - a. operatori per il commercio su aree pubbliche, privi di concessione (spuntisti)
 - b. operatori per il commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali, quindicinali e

mensili, nonché nei mercati e posteggi fuori mercato stagionali, giornalieri e non, come individuati nel Regolamento di disciplina, organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio sulle aree pubbliche, approvato con C.C. n. 99 del 29/11/2016.

3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
4. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
6. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 3 che si svolgono nei mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
7. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 87 - Utilizzo aree mercatali

1. L'uso del suolo pubblico comunale, nelle aree di mercato giornaliero, stagionale e settimanale, individuate e regolamentate con appositi provvedimenti deliberativi, è consentito solo ed esclusivamente durante l'orario di effettuazione del mercato.
2. Il titolare del posteggio dovrà curarne la pulizia durante ed al termine delle operazioni di vendita provvedendo alla raccolta della nettezza urbana ed al suo conferimento in appositi sacchi che dovranno essere lasciati negli spazi stabiliti dalla Amministrazione Comunale. Le eventuali contestazioni dovranno essere notificate sul posto al contravventore.

Articolo 88 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido verso l'Ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti o dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Articolo 89 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 90 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone gli spuntisti che utilizzano le aree dei mercati ubicati nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia.

Articolo 91 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 maggio.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
5. Per importi superiori a € 516,50 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1° in due rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza 31 maggio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 92 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 93 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi pari al tasso legale.

Articolo 94 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per

cento per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 95 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.